



Newsletter n. 1/2020

**SULLA NECESSITÀ CHE IL PROCESSO TRIBUTARIO ABBA LE STESSE
GARANZIE DEL PROCESSO PENALE, SÌ DA CONSENTIRE ANCHE IL PIENO
RISPETTO DEL “LIBERO CONVINCIMENTO” DEL GIUDICE**

La recente sentenza del Tribunale di Venezia 18.2.2020, che si allega, è chiaro esempio di come è imprescindibile che il processo tributario, se vuole assicurare giustizia, debba disporre delle garanzie probatorie del processo penale.

È evidente, dalla lettura della sentenza, che per accertare la responsabilità, sia imprescindibile la prova diretta come quella testimoniale.

In particolare, nel caso che ci occupa, sono contestate due fatture per asserite prestazioni di servizi inesistenti (contestazioni sempre più numerose negli ultimi tempi): all'interno di un gruppo societario la fattura per servizi finanziari della capogruppo ad una controllata; in particolare per i costi relativi al ruolo di fideiussore delle banche per consistenti aumenti dei fidi a favore della controllata; la seconda fattura riguardava le prestazioni di *consulenza tecnico amministrativa* prestate da una società del gruppo alla medesima controllata-consociata.

La mancanza di sufficiente documentazione comprovante la prima fattura (oltre alla fattura stessa ed al pagamento con bonifico) e la mancanza di personale dipendente della controllante, non poteva essere superata che con prova

STUDI
COLLEGATI
LINKED LAW
FIRMS

ARGENTINA
*Buenos Aires
Cordoba
Mendoza
Rosario
Salta*

AUSTRIA
Wien

BRAZIL
*São Paulo
Rio de Janeiro*

CHILE
Santiago de Chile

CHINA
*Beijing
Shanghai*

COLOMBIA
Bogotá

CZECH
REPUBLIC
Prague

ECUADOR
Quito

GREECE
Athens

INDIA
*Mumbai
New Delhi*

IRELAND

MÉJICO
Ciudad de Méjico

PANAMA
Ciudad de Panama

PERÙ
Lima

POLAND
Warszawa

UNITED
KINGDOM
London

SWITZERLAND
*Bern
Zurich*

UKRAINA

URUGUAY
Montevideo

VENEZUELA
Caracas



testimoniale. L'escussione dei testi ha convinto il giudice della veridicità delle operazioni.

La testimonianza ha altresì consentito di evidenziare che la *congruità* del valore della prestazione, contestata dall'Agenzia delle Entrate, nulla ha da spartire con la *falsità* della fattura (tra le altre Cass. Pen., sez. III, n. 28352/2013).

Per la seconda fattura mancava qualsiasi documento di supporto anche contrattuale. Peraltro tra le due società, a fine 2011, era intervenuta fusione, con compensazione reciproca dell'Iva.

Anche per tale fattura il giudice ha riconosciuto che *“l'istruttoria dibattimentale ha consentito di superare le incertezze”* dei funzionari dell'Agenzia delle Entrate, riuscendo a dimostrare che solo la società che ha emesso la fattura di consulenza disponeva di soggetti capaci di svolgere le mansioni oggetto della fattura.

* * *

Tale sentenza evidenzia che l'assunzione delle prove testimoniali, ma anche le indagini difensive, non solo consentono una miglior rappresentazione dei fatti (se non anche l'unica, in mancanza di prove documentali), ma consentono altresì al giudice di espletare pienamente il proprio “libero convincimento”. Maggiori sono gli elementi di prova a disposizione del giudice per la ricostruzione veridica dei fatti, meglio il giudice potrà adempiere ai propri doveri decisori



valutando anche *de visu* la veridicità delle dichiarazioni del teste.

Nel caso che ci occupa il giudice ha svolto osservazioni in tal senso, constatando che *“i testi B e C. hanno reso dichiarazioni, sulla cui veridicità non vi è ragione di dubitare, nelle quali affermano di ricordare con precisione la fattura n. 32 di cui al capo di imputazione ed il teste C., le cui dichiarazioni sono state acquisite con il consenso delle parti, ha persino dichiarato di aver personalmente visto il contratto di consulenza del 2.2.2011, poi andato perduto, confermando esso riguardava la prestazione di consulenza tecnica dell’ing. P. e che nulla aveva a che fare con le diverse fatture afferenti al distacco del personale”*.

V’è da auspicare, *de futuro*, che anche nel processo tributario, che tocca diritti fondamentali della persona, siano riconosciute le medesime garanzie difensive in giudizio, e prima del giudizio, proprie del processo penale.

Ciò nel rispetto anche del principio di *libero convincimento* del giudice.

a cura di

Giovanni Moschetti